

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

FLUMEN è una associazione senza scopo di lucro costituita da cittadini che si propongono di operare nell'interesse dei cittadini del Comune di Fiume Veneto, sensibilizzando la collettività alle problematiche del nostro territorio, promuovendo iniziative relative a temi di interesse generale e vagliando la conformità dell'operato dell'amministrazione comunale agli interessi della collettività. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione a tal fine:

- in accordo con i membri del gruppo consigliere omonimo, si occupa dell'attività di comunicazione istituzionale, di raccogliere le istanze della cittadinanza, di fare proposte e approfondire su tematiche generali o puntuali, di promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione su tematiche generali o puntuali, di supportare l'attività di proposta e di controllo politico amministrativo dell'amministrazione comunale da parte dell'omonimo gruppo consigliere;
- collabora insieme ad altre associazioni, cooperative, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'associazione stessa;
- promuove la creazione di strumenti di comunicazione e informazione indipendenti;

L'Associazione è retta coi principi della solidarietà e mutualità ai sensi del Codice Civile, delle altre Leggi vigenti in materia.

In generale, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti, anche se non espressamente previsti dallo Statuto, purchè utili alla realizzazione dello scopo comune.

Art. 2 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 e succ. mod. e integr. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 60 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 4 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente che ne informa il Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera o email al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea generale dei soci;

Il Direttivo;
Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo totalmente gratuito.

ART. 5bis LA SEDE

Il domicilio del presidente è sede legale dell'associazione.

La sede operativa è c/o Studio Legale Canton, in piazza Marconi 59 a Fiume Veneto. Il Direttivo può deliberare eventuali modifiche alla sede operativa.

Art. 6 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo, ed è costituita dai soci fondatori e effettivi.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare via email agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso pubblicato nel sito internet dell'associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un quinto dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Direttivo, su proposta del presidente;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il rendiconto economico annuale predisposto dal Direttivo ;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione e il manifesto politico-programmatico.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 7 IL DIRETTIVO

L'associazione è amministrata dal Direttivo eletto dall'assemblea, su proposta del presidente, e composto da 5 a 15 membri, eletti ogni due anni dall'assemblea generale dei soci.

I consiglieri comunali dell'omonimo gruppo sono membri di diritto.

Il gruppo consiliare, sentito sempre il presidente ed eventualmente il direttivo sui temi generali, ha piena autonomia decisionale sulle attività in consiglio comunale.

I membri del Direttivo rimangono in carica fino alla chiusura dell'esercizio sociale successivo la scadenza e sono rieleggibili.

La convocazione del Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico annuale;
4. ammette i nuovi soci e ne fissa la quota sociale, su proposta del presidente;
5. Propone all'assemblea l'esclusione di singoli soci per la successiva ratifica dell'assemblea stessa, ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
6. si esprime sulle proposte del presidente e dei i consiglieri comunali
7. costituisce al suo interno i tavoli tematici propedeutici alla stesura del manifesto programmatico, formati dal presidente, o suo delegato, e da membri del direttivo stesso e relazionano a fine lavori al direttivo
9. predispone le linee guida del manifesto politico-programmatico da discutere in sottoporre all'assemblea.

Le riunioni del Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ambito del Direttivo sono previste almeno le seguenti figure, la cui durata non potrà essere inferiore ad anni due: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Direttivo stesso).

I membri del Direttivo possono dimettersi dalla carica attraverso comunicazione per iscritto al presidente che ne informa il Direttivo e l'assemblea dei soci nel corso della prima seduta utile, che può provvedere all'elezione di un nuovo membro.

Art. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Direttivo e l'assemblea.

Il presidente è il referente politico dell'associazione.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità.

Convoca l'assemblea dei soci e il Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente coordina direttivo, gruppo consigliere e i tavoli tematici e ne relaziona gli esiti

IL presidente nomina il responsabile delle relazioni esterne.

Il responsabile delle relazioni esterne riporta funzionalmente al presidente.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 9 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Gruppo Esecutivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

I fondi verranno impiegati esclusivamente per la promozione delle attività dell'associazione, nei modi sopra specificati, e per le spese necessarie al funzionamento della stessa (bolli, tasse, invio comunicazioni ai soci, sito internet e similari).

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 10 RENDICONTO

I rendiconti economici annuali sono predisposti dal Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il rendiconto consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, fissata per il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il rendiconto preventivo è approvato dal Direttivo, su proposta del presidente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio sociale.

Art. 11 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 12 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 13: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



www.fiumeblog.it

Fiume Veneto, 9 maggio 2017